

Parere dell'Organo di Revisione

Verbale n. 23/2023

L'Organo di Revisione dell'Ente – COMUNE DI TORTORETO

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno diciassette del mese di ottobre, il Revisore Unico dei Conti Dott. Giuliano Boffi, appositamente nominato con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 22.03.2022 e successiva deliberazione di rettifica aggiornamento compenso n. 22 del 30.06.2023, per esprimere il proprio parere in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023.

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2023/2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- 3) che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale nell'amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
- 4) che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- 5) che le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che intendono attivare nel corso dell'anno;

Dato Atto

- che il Fondo Risorse decentrate, come previsto dall'articolo 67, primo comma del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2018, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili;

Visti :

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo

rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Vista la determinazione dirigenziale n. 635/1422 RG del 12.10.2023 avente ad oggetto "Determinazione di Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023";

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificati nel dettaglio

- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.
- la corretta applicazione dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 per quanto concerne il calcolo dell'eventuale adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per effetto dell'incremento di personale a tempo indeterminato, a seguito delle nuove norme sulle assunzioni.

Tutto ciò premesso e considerato **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023.

Tortoreto, li 17.10.2023.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott Giuliano Boffi

